

Decreto Dirigenziale n. 122 del 31/05/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II. (ART. 269, C. 2). AUTORIZZAZIONE. DITTA: "SIDERSTAMP" S.A.S. DI G. TESTA & C. . ATTIVITA': LAVORAZIONE LAMIERATI METALLICI. SEDE OPERATIVA: MONTEFREDANE, FRAZ. ARCELLA, VIA CONSORTILE, N. 12.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0518030 del 16 giugno 2010 la ditta in oggetto ha presentato ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, domanda d'autorizzazione per lo stabilimento di LAVORAZIONE LAMIERATI METALLICI, sito in Montefredane, fraz. Arcella, via Consortile, n. 12;
- CHE ad essa è tra l'altro allegata la relazione tecnica a firma di professionista/i adeguatamente titolato/i ed abilitato/i – con descrizione di:
 - a) ciclo produttivo;
 - b) tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
 - c) caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n.
 286 e dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., lo stabilimento:
 - a) è nuovo, secondo la definizione dell'art. 268, lett. "i-ter", D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
 - b) risulta in esercizio, pur essendo scaduta l'autorizzazione, a validità triennale, rilasciata con D. D. 20 marzo 2007, n. 60;
 - c) non è da assoggettarsi agli adempimenti di cui all'art. 269⁶ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., non emergendovi modifiche rispetto a quanto già autorizzato;
- CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- CHE con nota prot. n. 0620808 del 21 luglio 2010 è stata indetta Conferenza di Servizi, convocata per il 9 settembre, deserta per il mancato quorum, così come nella seduta successiva, fissata al 12 ottobre 2010, in via definitiva, data la non ulteriore prorogabilità, a termini di legge, del procedimento amministrativo;
- CHE esso è, pertanto, concluso senza che sia stato possibile acquisire nell'appropriata sede alcun parere, reso in via definitiva dalle diverse amministrazioni coinvolte;
- CHE, ciò stante, sulla scorta di tutta la documentazione agli atti, ai sensi della legge n. 241/90, ss. mm. ii. (art. 14-ter, commi 6-bis e 7), si è ritenuto non potersi emettere provvedimento autorizzativo in mancanza di ulteriore documentazione e, segnatamente, del certificato d'agibilità;
- CHE di ciò si è data notizia al gestore con prot. n. 0828624 del 15 ottobre 2010, contestualmente al preavviso di diniego, assegnando (ai sensi dell'art. 10-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.) il termine di gg. 10 ai fini della presentazione di osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, tali da poter determinare il diverso e favorevole esito del procedimento;
- CHE acquisitesi al prot. n. 0905403 del 12 novembre 2010, a parziale riscontro della nota sopra citata, argomentazioni sufficienti alla sua riapertura, con prot. n. 0931168 del 22 novembre 2010 è stata riconvocata al successivo 7 dicembre, in unica seduta, la Conferenza di Servizi, anch'essa deserta per il mancato guorum;
- CHE, alla stregua delle citate argomentazioni, con nota prot. n. 0992896 del 13 dicembre 2010 lo scrivente Settore ha comunicato potersi procedere al rilascio del provvedimento autorizzativo, pur subordinandolo alla presentazione del certificato d'agibilità aggiornato dello stabilimento;
- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le

competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;

- CHE il suo assolvimento è stato richiesto con nota prot. n. 0992896/2010, già citata;
- CHE è stata acquisita al prot. n. 0048764 del 21 gennaio 2011 copia della disposizione di bonifico, impartita per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta D.G.R. n. 750/2004, pari a € 1.099,06 (euro millenovantanove/06);
- CHE, tuttavia, mancando ancora la presentazione dell'indispensabile certificato d'agibilità, con nota prot. n. 0071901 del 31 gennaio 2011 si è provveduto a farne sollecito al gestore;
- CHE egli, nel dimostrare in atti, al prot. n. 0278356 del 7 aprile scorso, di averne presentata richiesta il 5 novembre 2010 (senz'alcun esito) ai competenti uffici comunali, ai sensi del T. U. in materia edilizia ha anche prodotto autocertificazione, dallo scrivente ritenuta insufficiente, non risultando l'avvenuto rilascio del parere A.S.L. di cui all'art. 5³, lettera "a)", D.P.R. 6 giugno, n. 380/2001, ss. mm. ii.;
- CHE dietro tale specifico rilievo, mosso con prot. n. 0291319 del 12 aprile 2011, il parere A.S.L. è stato acquisito in copia al prot. n. 0354225 del 4 maggio scorso, così risultando perfezionata l'ipotesi di silenzio-assenso per l'attestazione di agibilità;

RITENUTO:

 potersi pertanto rilasciare, ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta in oggetto l'autorizzazione per lo stabilimento di LAVORAZIONE LAMIERATI METALLICI, sito in Montefredane, fraz. Arcella, via Consortile, n. 12;

VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
- 2) la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 3) la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 4) la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 5) la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 6) la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 7) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 8) la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
- 9) il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;

alla stregua dell'istruttoria svolta dallo scrivente Settore ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di rilasciare ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta "SIDERSTAMP" S.A.S. di G. Testa & C., l'autorizzazione quindicennale per lo stabilimento di LAVORAZIONE LAMIERATI METALLICI, sito in Montefredane, fraz. Arcella, via Consortile, n. 12;
- di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati con esito favorevole dallo scrivente e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, schematizzati nel predetto allegato, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - b) ove tecnicamente possibile, garantire sempre la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - c) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.
 Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e, se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - d) effettuare, con cadenza triennale dalla data del presente atto durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
 - e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;

- f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I) dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II) ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento:
 - III) rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore:
- h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
- i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per il trasferimento dello stabilimento in altro sito o per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni;
- j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 5) di precisare che:
 - a) ogni condotto d'emissione, punto di campionamento e relative condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
 - b) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima di ciascun condotto superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
 - c) ogni condotto, situato a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 6) di puntualizzare ulteriormente che:
 - a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 7) di demandare all'A.R.P.A.C. il primo accertamento, entro sei mesi dalla data del presente atto, sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato), fornendone le risultanze:
- 8) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 9) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 10) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 11) di notificarlo alla ditta "SIDERSTAMP" S.A.S. di G. Testa & C., sede di Montefredane, fraz. Arcella, via Consortile, n. 12;
- 12) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Montefredane, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino (sede legale), all'A.R.P.A.C.—Dipartimento provinciale di Avellino, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino;
- 13) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05–Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01–Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim (Dott. Michele Palmieri)